

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha introdotto nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nell'ambito del Titolo II relativo all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare nel Capo I, che riguarda le relazioni con il pubblico, l'art. 12 D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 12-bis del D.Lgs. n. 29/1993) che prevede la creazione di appositi uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

DATO ATTO che la predetta norma è stata emanata in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, lett. g, della legge 15 maggio 1997, n. 59, con la quale era stata prevista l'introduzione, in sede di esercizio della delega, di misure organizzative, anche di carattere generale, idonee a prevenire le possibili disfunzioni legate all'attribuzione della competenza in materia, al giudice ordinario.

FATTO PRESENTE che l'art. 12 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 12-bis del D.Lgs. n. 29/1993) prevede uno strumento organizzatorio delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, e della conseguente attribuzione al giudice del lavoro della competenza a giudicare, nell'eventuale contenzioso instauratosi tra il pubblico dipendente e l'amministrazione.

CONSIDERATO che la norma, infatti, da una parte impone la predisposizione di strumenti operativi al fine di organizzare la gestione del contenzioso, dall'altra interviene sul personale chiamato a gestire questi uffici prevedendo appositi percorsi formativi, che vanno modulati anche alla luce di quanto previsto dai vigenti C.C.N.L..

CONSTATATO, pertanto, che le amministrazioni locali hanno a propria disposizione una ampia gamma di strumenti al fine di assicurare la gestione degli uffici del contenzioso del lavoro e la conseguente, o, eventuale, difesa in giudizio, come ad esempio:

- istituire un apposito ufficio;
- affidare tale specifica attività al Segretario Comunale, responsabile del personale che già gestiscono il personale;
- istituire, mediante convenzione, con altre amministrazioni locali omogenee o affini un unico ufficio per la gestione di tutto il contenzioso;
- riservare a propri uffici o a chi già gestisce il personale alcune fasi del giudizio, come ad esempio la fase conciliativa, preliminare al vero e proprio giudizio, ed affidare a propri funzionari inseriti in appositi uffici comuni, istituiti mediante specifica convenzione, la vera e propria difesa in giudizio nel processo di primo grado;
- affidare l'intera procedura o parti di essa, nei limiti in cui è consentita in giudizio la rappresentanza diretta, al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso, mentre per assegnare una singola procedura è sufficiente un atto di affidamento, a carattere monocratico, adottato dal Sindaco, per affidare istituzionalmente e permanentemente la funzione al medesimo segretario comunale è necessaria una specifica previsione di tipo regolamentare;
- prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
- affidare la singola difesa in giudizio dell'amministrazione ad un professionista esterno, al quale attribuire specifico mandato professionale;
- conferire mandato, limitatamente al giudizio di primo grado, anche al fine di realizzare economie di gestione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 417-bis del c.p.c., alle strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

RITENUTO di conferire al Segretario Comunale, nell'ambito della casistica delle competenze sopra delineate dalle normative, gli indirizzi generali inerenti per la gestione del contenzioso del lavoro e dei provvedimenti da esso scaturenti degli impiegati comunali;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di conferire al Segretario Comunale ai sensi dell'articolo **12 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, gli indirizzi per la gestione del Contenzioso del lavoro in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie, attribuendone le competenze al Servizio personale;
- 3) Di attribuire allo stesso funzionario autonomi poteri decisionali sia nel corso dell'attività conciliativa preliminare al giudizio, che, a seguito di attribuzione di specifico mandato a difendere, nel caso di giudizio di primo grado. In tal caso apposite direttive a valenza generale, che, esulano dagli aspetti meramente tecnici o procedurali connessi alla difesa dell'amministrazione, circa i criteri da seguire durante lo svolgimento sia del mandato a conciliare che del mandato a difendere, saranno dati dall'amministrazione nell'ambito dei propri poteri di indirizzo.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero

Firmato in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 12, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 14.06.2011



Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giuseppe Carè

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 14.06.2011

Il Responsabile del Servizio

(1) Dott. Giuseppe Carè

(1) firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993